



## COMUNE DI MESAGNE

PROVINCIA DI BRINDISI

### CAPITOLATO SPECIALE PER INSTALLAZIONE E GESTIONE “CASA DELL’ACQUA”

**Oggetto: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA - CASA DELL'ACQUA**

#### 1) Oggetto dell'appalto

Concessione di aree pubbliche a fronte della progettazione, installazione e gestione a propria cura e spesa di N. 2 punti per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto, liscia e gasata entrambe refrigerate. L'affidamento non costituisce concessione di servizio pubblico in via esclusiva, ma trattasi di iniziativa mirata ai su indicati obiettivi con occupazione di suolo pubblico per una superficie pari a circa mq. 10 per ogni singola installazione.

#### 2) Durata

La concessione di area pubblica avrà la durata massima di 10 anni eventualmente rinnovabile.

#### 3) Locazione della struttura

Per quanto attiene le ubicazioni, sono stati proposti i seguenti siti:

1) un'area in **Piazza Caduti di via d'Amelio** - 2) un'area in **Viale Indipendenza**.

Entrambe le aree sono ubicate in zone facilmente raggiungibili e dotate di spazi idonei per la sosta, e la posizione esatta verrà concordata tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria.

#### 4) Termini di esecuzione dei lavori

La realizzazione delle n. 2 “casa dell'acqua” dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data dell'atto di concessione, previo rilascio di Permesso di Costruire.

#### 5) Requisiti tecnici minimi

La postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile :

- Prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerante;
- Pagare con tessere /chiavette a scalare personalizzate;
- Ricaricare le tessere/chlavette;

L'impianto dovrà prevedere:

- Display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- Modalità di selezioni del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- Illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- Certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;
- Impianto di allarme e videosorveglianza;
- Filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
- Addizionamento CO2;
- Pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole;

#### 6) Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:



- a) progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente ciascun punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;
- b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. La casa dell'acqua non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà essere dotata della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno;
- c) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (ad esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono, ecc.), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si segnala che le reti interessate saranno individuate dalle parti affinché non siano troppo distanti dal punto previsto per la realizzazione della "casa dell'acqua";
- d) provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione di ciascuna casa dell'acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell'acqua e rispettare un orario di apertura della casa dell'acqua compreso tra le ore 6.30 e le ore 22.30, per tutti i giorni dell'anno, garantendo almeno 14 ore di funzionamento al giorno;
- e) concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali delle strutture per campagne di informazione istituzionali, il concessionario potrà usare le pareti libere delle strutture realizzate come spazi pubblicitari da gestire in proprio. Sulle pareti delle strutture realizzate è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
- f) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) da aggiungere all'acqua erogata;
- g) effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune - Ufficio Ambiente, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli. Restano a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli enti sanitari (ASL, ARPA...);
- h) effettuare, a propria cura e spese, almeno 12 visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune;
- i) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell'utenza (realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli, ecc.);



- j) il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gasata dovrà restare invariato per tutta la durata della convenzione, salvo eventuali aggiornamenti in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI);
- k) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e secondo le tempistiche indicate nell'offerta tecnica. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- l) fornire all'utenza un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;
- m) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;
- n) smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione.

Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione" e dal D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Il concessionario ha facoltà di utilizzare le strutture costruite, con l'assenso del Comune interessato e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, per l'installazione di distributori automatici aggiuntivi di prodotti diversi dall'acqua. La ditta dovrà provvedere al pagamento del canone di concessione e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

### **7) Corrispettivi**

Il Comune riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi, sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della concessione.

### **8) Oneri a carico del Comune**

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune.

### **9) Vigilanza e controlli**

In ordine al rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

### **10) Responsabilità**

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.



Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame.

Tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta.

Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgano per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

### **11) Sistema di gara e Criteri di valutazione offerta**

Si procederà mediante pubblicazione del bando di gara sul sito web del Comune e sull'albo pretorio on line. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad elementi e fattori inseriti nel bando di gara e suoi allegati, che saranno approvati con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio.

### **12) Risoluzione del contratto**

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della procedura di gara nell'offerta tecnica;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata da parte della ASL o da altri organi o Enti di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- mancato pagamento del canone di concessione del suolo pubblico;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dell'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua;
- messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al



risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificatosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

### **13) Varianti**

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto solo migliorative a favore dell'Ente Comunale e senza oneri a carico dello stesso.

### **14) Divieto di cessione e subappalto**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

### **ALLEGATO:**

- Planimetria